

È UTILE CHE ANCHE IL DATORE DI LAVORO SAPPIA COME FUNZIONA IL RILASCIO DELLA CARTA DI SOGGIORNO

La carta di soggiorno, disciplinata dall'art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è un documento che consente allo straniero (in possesso di determinati requisiti) di godere di maggiori diritti rispetto a quelli conferiti dalla titolarità di un normale permesso di soggiorno.

Lo straniero, per aver diritto alla carta di soggiorno **deve presentare istanza alla Questura** del luogo di residenza, **nella quale dichiara di:**

- soggiornare regolarmente in Italia da almeno 6 anni (regolare iscrizione all'anagrafe comunale);
- non essere stato rinviato a giudizio o condannato per i delitti di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.;
- essere titolare di un permesso di soggiorno rinnovabile più volte;

- percepire un reddito sufficiente al suo sostentamento;
- disporre di un alloggio che abbia i requisiti minimi richiesti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale.

La carta di soggiorno deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla data della richiesta, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; si segnalano comunque difficoltà da parte degli addetti ai lavori a rispettare il suddetto termine per il rilascio del documento.

I diritti dei quali beneficia lo straniero sono quelli derivanti dalla possibilità di esercitare una qualsiasi attività lecita e non riservata ai cittadini italiani, quelli connessi all'accesso alle prestazioni a sostegno del reddito, nonché quelli connessi alla partecipazione alla vita pubblica locale.

ELENCO COMPLETO DEI DOCUMENTI

Questi i documenti da allegare alla domanda di rilascio della carta di soggiorno:

- domanda in bollo da euro 14,62;
- 4 foto;
- permesso di soggiorno in originale e fotocopia;
- fotocopia del passaporto;
- fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello in corso o mod. cud, dai quali emerga un reddito annuo non inferiore a euro 4.874,61;
- documentazione attestante il luogo di soggiorno degli ultimi sei anni (non necessariamente il certificato di residenza);
- certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti (in originale);
- certificato dello stato di famiglia;
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia della tessera sanitaria;
- autocertificazione del datore di lavoro circa la retribuzione annua dello straniero, nei casi di esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- ultime due buste paga o, per i lavoratori domestici, fotocopia degli ultimi due bollettini Inps;
- fotocopia del codice fiscale del datore di lavoro (richiesta solo da alcune questure).

Quando la carta è richiesta anche per i familiari, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- documentazione anagrafica, proveniente dal Paese di appartenenza, comprovante il grado di parentela (la carta può essere richiesta per il coniuge e per i figli minori a carico, o maggiorenni inabili);
- relazione dell'ufficio tecnico del comune (rilasciata dalle Asl) attestante l'idoneità dall'abitazione;
- sussistenza dei seguenti requisiti di reddito: euro 4.874,61 per il richiedente, e da euro 9.749,22 a euro 14.623,83 a seconda dei componenti il nucleo familiare.

GIURISPRUDENZA CURIOSA

NIENTE CARCERE SE LA COLF È CLANDESTINA MA È BEN PAGATA

Con una sentenza di Cassazione (n. 43001/2005) è stata annullata la pena detentiva di una persona che aveva assunto, tramite un'agenzia di collocamento, tre colf extracomunitarie, non in regola con i documenti. Il datore di lavoro, infatti, era stato condannato dalla Corte di Appello di Roma a dieci mesi di reclusione e a una multa di 2.500 euro perché considerato colpevole di aver commesso il "reato di favoreggiamento della illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato", previsto dall'articolo 12, comma 5, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n. 286/1998.

Nel ricorso alla Corte di Cassazione la difesa ha evidenziato il fatto che le tre colf non avevano nulla di cui lamentarsi; infatti godevano di una buona retribuzione, dei giorni di riposo e dei periodi di ferie. In sostanza, secondo la Cassazione non è sufficiente la sola assunzione, di immigrati clandestini per essere considerati colpevoli del reato sopra citato, ma occorre anche impiegare i lavoratori non in regola in attività illegali e in condizioni di sfruttamento.

* * *

Tale principio è stato altresì ribadito da una ulteriore sentenza della Suprema Corte, la n. 1096 del 28 novembre 2005, secondo la quale, per potersi configurare il reato di cui al suddetto D. Lgs. n. 286/1998, non è sufficiente la sola assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di un ingiusto profitto, riconoscibile ad esempio in caso di impiego degli stessi in attività illecite o discriminatorie quanto a condizioni di orario o di retribuzione.

Va comunque sottolineato che, in assenza di tali condizioni, l'assunzione di immigrati clandestini comporterà pur sempre la meno gravosa contravvenzione di cui all'art. 22, comma 12, del medesimo D. Lgs. n. 286/1998.

**Interpellateci sul sito internet
www.assindatcolf.it**